



COMUNE DI PATU'

Provincia di LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 Del 12/03/2026	OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026
-----------------------------	---

L'anno duemilaventisei, addì dodici del mese di Marzo alle ore 19:15 nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

ABATERUSSO GABRIELE
RIZZO MIRCO
BELLO ADDOLORATA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune **DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO.**

Il **Sindaco ABATERUSSO GABRIELE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.05.2015 con la quale è stata istituita nel Comune di Patù l'imposta di soggiorno e avente ad oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 che ha:

1.introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

2.previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

3.disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

VISTO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio naturale ed ambientale, vista la vocazione turistica del Comune di Patù alla marina di San Gregorio e Feltoniche e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

RICORDATO che:

1.l'imposta deve essere corrisposta in caso di pernottamento nelle strutture turistico ricettive nonché negli immobili, come riportato all'art. 2 c. 3 del vigente regolamento, anche se gestiti in forma non imprenditoriale, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, differenziate in relazione alle diverse tipologie delle strutture ricettive come individuate dalla normativa regionale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive;

2.per gli adempimenti a carico del gestore si rinvia agli artt. 7 e successivi del Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art.1 comma 169 della L. n. 296/2006, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

VISTI:

-l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che:

-in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Segretario Comunale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

-di tanto e dell'assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del Settore Economico – Finanziario – Tributi;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1.DI APPROVARE per l'anno 2026 le tariffe dell'imposta di soggiorno, fissando in Euro 1,50 a persona per un pernottamento massimo consecutivo, anche se in diverse strutture ricettive, di 7 giorni, come di seguito elencate:

1a. L'imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- alberghi 5 stelle;
- residenze turistico alberghiere 5 stelle;
- villaggi turistici 5 stelle;
- villaggi alberghi 5 stelle;
- alberghi 4 stelle;
- residenze turistico alberghiere a 4 stelle;
- alberghi 3 stelle;
- residenze turistico alberghiere a 3 stelle;

1b. L'imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- alberghi 2 stelle;
- residenze turistico alberghiere 2 stelle;
- villaggi turistici 2 stelle;
- alberghi 1 stella;
- esercizi di affittacamere;
- alloggi agrituristici;
- bed & breakfast;
- campeggi con bungalow;
- case e appartamenti vacanze;
- residenze turistiche e residence;

- case per ferie e ogni altra struttura turistica-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;

Inoltre, con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative.

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to ABATERUSSO GABRIELE

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO